

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni penali: III Sezione, 18 maggio 2005

### **Conferma Corte di appello - Trento, 26 giugno 2002.**

*L'omessa vidimazione delle schede contestate e la rettifica del verbale successivamente alla lettura dei risultati configurano una violazione dell'art. 96 del t.u. 570/1960 da parte del presidente del seggio.*

*Omissis.*

Motivi della decisione. — In parziale riforma della decisione 3 aprile 2001 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di ..., la Corte d'appello di ... ha ritenuto ... responsabile del reato previsto dall'art. 96 d.P.R. 570/60 e l'ha condannata, con i benefici di legge, alla pena di giustizia ed alla sanzione accessoria della temporanea interdizione dai pubblici uffici.

Per giungere a tale conclusione, i giudici di merito hanno rilevato che l'imputata - presidente di un ufficio elettorale insediato per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco di ... - avesse alterato il risultato della consultazione: ometteva dapprima di vidimare nel corso dello spoglio le schede ritenute nulle senza contestazione e, poi, dopo aver comunicato ufficialmente l'esito delle votazioni, procedeva ad una rivalutazione delle schede scrutinate con diversa attribuzione.

Sia il tribunale sia la corte territoriale hanno disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale era carente l'elemento psicologico del reato (in quanto la ... sosteneva di avere agito previo parere favorevole di un membro dell'ufficio centrale della regione) ed hanno concluso che l'imputata avesse trasgredito i doveri che la legge attribuisce al presidente del seggio per la correttezza e trasparenza delle operazioni demandatigli.

Per l'annullamento della sentenza, la ... ricorre in Cassazione.

Deduca difetto di motivazione e violazione di legge rilevando di non aver compiuto, nell'esercizio delle sue funzioni, atti contrari alla legge in quanto:

- l'accantonamento delle schede contestate durante la fase dello scrutinio, senza immediata vidimazione, è prassi consolidata e diffusa;
- l'imputata, quando è tornata sulle sue decisioni, aveva solo comunicato la proiezione dei voti alla fine dell'estrazione dell'ultima scheda e ciò non corrisponde all'ufficializzazione del risultato con redazione del relativo verbale: pertanto, si erano perfezionate le operazioni di scrutinio e non quelle di seggio per cui il ripensamento era possibile;
- le circostanze manifestano la carenza di dolo dell'imputata.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne la prima deduzione, è appena il caso rilevare come la consuetudine abbia efficacia solo quando manchi la legge che disciplina, la materia (e tale non è il caso all'esame) e non sia ammessa una consuetudine *contra legem* che valga ad abrogare una disposizione normativa (art. 15 preleggi).

Di conseguenza, è irrilevante l'eventuale uso, tra l'altro non provato, di non vidimare le schede nulle senza contestazione.

Relativamente alle residue deduzioni, si deve osservare come i giudici abbiano avuto cura di indicare le fonti probatorie in base alle quali hanno ritenuto che i fatti per cui è processo si siano snodati nel modo seguente.

Era già stata completata la scritturazione del verbale e proclamato il risultato delle votazioni e rimaneva solo l'incombenza della formazione di plichi da trasmettere (per cui i rappresentanti di lista avevano lasciato il seggio), quando la ... ha assegnato ad un candidato i voti di due schede nulle, irregolarmente non controfirmate, rettificando il verbale di scrutinio; conseguenza dell'illegittima condotta dell'imputata è stata l'alterazione presso il seggio del risultato delle operazioni elettorali e, pure, la modifica del risultato finale complessivo delle votazioni (per l'incidenza eccezionale che i due voti arbitrariamente assegnati hanno avuto sulle stesse).

Avendo come referente i fatti così come emergenti dalle sentenze dei giudici di merito (la cui motivata ricostruzione è in-sindacabile in sede di legittimità), si deve concludere che le deduzioni della ricorrente non siano fondate.

L'imputata è intervenuta quando il seggio era ancora attivo (perché i plichi, come riferito, non erano pronti), ma quando le operazioni di scrutinio erano esaurite con la lettura dei risultati per cui non avrebbe potuto riprendere

in considerazione le schede scrutinate e contestate essendo il loro riesame un controllo che esulava dalla sua competenza di presidente dell'ufficio elettorale.

In tale situazione, la contestata fattispecie di reato si è perfezionata dal punto di vista materiale e la conclusione dei giudici sul punto non è censurabile.

In merito, all'elemento psicologico, come già correttamente rilevato dalla corte territoriale, nessuna incidenza può avere l'eventuale consiglio dato all'imputata da un'esperta dell'ufficio elettorale regionale; la ... era - o avrebbe dovuto essere - notiziata della normativa in materia e dell'assoluta illiceità del suo operato.

Anche la circostanza, emergente dal testo della sentenza in esame, che l'imputata non ha voluto che fossero richiamati i rappresentanti di lista appalesa la consapevolezza dell'arbitrarietà della sua surrettizia operazione.

*Omissis.*